

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2014

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

• TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

(€ 2,66X n. mesi)

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.

Tassa = ----- arrotondato al centesimo di euro X n. KW
12

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- 1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) **Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.**

ANNOTAZIONE FERMO VEICOLI

L'annotazione del provvedimento di fermo disposto dall'agente della riscossione quale misura cautelare per il recupero coattivo di somme iscritte a ruolo non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in quanto non priva della proprietà del veicolo e la tassa automobilistica è tassa da corrispondersi sulla base della proprietà del veicolo stesso.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTI OMESSI, TARDIVI, O INSUFFICIENTI

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La Legge 472/97, art 13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,2% per ogni giorno di ritardo
	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	3,00%
	dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%

3 1 1 2002 2 1 1 2004
1 1 200 1 1 1 2010 1
1 1 2011 2 1 1 2012 1
maturazione giorno per giorno. dal 2014

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozze, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: **Rete fissa**, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. **Rete mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.

E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2014

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- MOTOCARRI-MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)

Portata in Kg OLTRE FINO A	4 mesi	8 mesi	12 mesi
0 400	7,84	15,68	22,82
400 800	10,98	21,96	31,95
800 1000	14,11	28,23	41,07
1000 1500	18,82	37,64	54,77
1500 2000	26,66	53,32	77,58
2000 2500	34,50	69,01	100,40
2500 3000	42,34	84,69	123,22
3000 3500	50,19	100,37	146,04
3500 4000	58,03	116,06	168,86
4000 4500	65,87	131,74	191,68
4500 5000	73,71	147,42	214,50
5000 6000	81,55	163,11	237,32
6000 7000	90,96	181,93	264,70
7000 8000	100,37	200,75	292,08

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	21,73
Oltre 400 fino a 800 Kg	30,43
» 800 » 1.000»	39,12
» 1.000 » 1.500»	52,16
» 1.500 » 2.000»	73,99

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	22,82
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,95
» 800 » 1.000»	41,07
» 1.000 » 1.500»	54,77
» 1.500 » 2.000»	77,58

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata da 51 a 125 cm³)

Cilindrata	12 mesi
Da 51 cm ³ a 125 cm ³	19,11

TARGHE PROVA

Autoveicoli	206,69
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	31,00

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Emilia Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

		4 MESI	8 MESI	12 MESI	Tariffa	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	4 MESI	8 MESI	12 MESI
		€	€	€			€	€	€
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 26,62	€ 53,24	€ 77,47	3	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 88,74	€ 177,48	€ 258,23	4		€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
							€ 275,09	€ 550,18	€ 800,51

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:
RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: **Rete fissa**, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. **Rete mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.
RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.
E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2014

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99)
- Integrazione per la massa rimorchiabile

AUTOCARRI

con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			237,05	295,93	20,37	25,42
2			19	21	23	25	264,43	330,53	22,72	28,40
3			21	23	25	27	291,28	364,10	25,02	31,28
4	15						327,95	409,55	28,17	35,19
5			23				373,40	466,88	32,08	40,11
6					27	29	418,85	523,69	35,98	44,99
7					29		485,99	607,35	41,75	52,18

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,35	28,88
3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5							38	40			454,48	628,01	39,05	53,95
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Emilia Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

		4 MESI	8 MESI	12 MESI
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 26,62	€ 53,24	€ 77,47
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 88,74	€ 177,48	€ 258,23
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
Tariffa 4	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
		€ 275,09	€ 550,18	€ 800,51

NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: **Rete fissa**, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA esclusa. **Rete mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa.

E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

